



Prot. n. 25442

Chieti 17 aprile 2026

ORDINANZA SINDACALE N.

332

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 306 del 10/01/2026 di interdizione locali Scuola Primaria di Via Saline n. 10 in località Brecciarola e contestuale trasferimento dal 12/01/2026 delle classi nei plessi di Via Amiterno del Comprensivo 3 (Scuola Primaria via Amiterno e Scuola Secondaria di primo grado Antonelli) – Riapertura dei locali dal 20/04/2026 e ricollocazione degli studenti

IL SINDACO

Premesso che:

ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;

ai sensi del comma 5, dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile"

Premesso altresì che

A seguito di comunicazione dei Vigili del Fuoco, nota U. 00000232 del 09/01/2026 che prescriveva temporaneamente all'Amministrazione comunale in via cautelativa l'inaccessibilità totale del fabbricato è stata disposta con ordinanza n. 306 del 10/01/2026 l'interdizione dei locali della Scuola Primaria di Via Saline n. 10 in località Brecciarola con contestuale trasferimento dal 12/01/2026 delle classi nei plessi di Via Amiterno del Comprensivo 3 (Scuola Primaria via Amiterno e Scuola Secondaria di primo grado Antonelli);

Preso atto

Della comunicazione del settore Lavori Pubblici che:

- ha provveduto a far eseguire, a tecnici abilitati, le verifiche impartite dai VVF con nota prot. 232 del 09.01.2026;
- ha provveduto a realizzare i ripristini necessari per la riapertura dell'edificio scolastico - Fase I sulla base delle indagini e verifiche effettuate dagli stessi Professionisti e della documentazione depositata presso questo Ufficio (nota prot. 14507 del 04.03.2026);
- ha provveduto alle operazioni di pulizia dell'edificio in questione che si concluderanno venerdì 17.04.2026;

Ritenuto necessario revocare la **ordinanza n. 306 del 10/01/2026** e provvedere alla riapertura della Scuola Primaria di Via Saline n. 10 in località Brecciarola e contestuale trasferimento dal 20/04/2026 degli studenti delle classi allocate nei plessi di Via Amiterno del Comprensivo 3 (Scuola Primaria via Amiterno e Scuola Secondaria di primo grado Antonelli) in quanto non sussistono più le condizioni di interdizione;

Visti

l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

ORDINA

la revoca dell'ordinanza n. 306 del 10/01/2026 e la riapertura dei locali della Scuola Primaria di via Saline n. 10 in località Brecciarola e il conseguente trasferimento dal 20/04/2026 degli studenti delle classi allocate presso i plessi di via Amiterno del Comprensivo 3 (Scuola Primaria di Via Amiterno e Scuola Secondaria di primo grado Antonelli);

che il dettaglio delle modalità organizzative per il trasferimento degli studenti sarà oggetto di confronto tra le Dirigenti scolastiche del Comprensivo 1 e del Comprensivo 3;

AVVERTE

che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art 650 C.P.;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi;
- pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Chieti- Sezione ordinanze

trasmessa:

Comando di Polizia Municipale donatella.digiovanni@comune.chieti.it
Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo drab@postacert.istruzione.it
Ufficio scolastico provinciale ATP di Chieti uspch-pe@postacert.istruzione.it
Istituto comprensivo n.1 di Chieti chic838006@pec.istruzione.it
Istituto comprensivo n.3 di Chieti CHIC83600E@pec.istruzione.it
Comando Carabinieri - tch29749@pec.carabinieri.it
Comando dei VV.FF. - com.prev.chieti@cert.vigilifuoco.it
Questura dips121.00f0@pecps.poliziadistato.it
Prefettura protocollo.prefch@pec.interno.it

Si rende noto che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amm.vo Regionale nei modi e nei termini di legge.

Il Sindaco
Dott. Pietro Diego Ferrara

